



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE LONGOBUCCO-BOCCHIGLIERO
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO SC.
Via Manna 1 – 87066 LONGOBUCCO (CS) Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: omnicomprensivolongobucco.edu.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - LONGOBUCCO
Prot. 0005809 del 10/09/2026
VII (Uscita)

Ai docenti di ogni ordine e grado
all'ufficio di segreteria settore personale
al Dsga
Sito web/albo/atti

Circolare n° 20

OGGETTO: Assenze/ritardi alle sedute degli organi collegiali: modalità e giustificazioni

Si rende noto a tutti i docenti che la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, costituite da n. 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni a cui si aggiungono n. 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, è un obbligo di servizio per i docenti, in quanto rientranti tra le attività funzionali all'insegnamento, normate dall'art. 29 del CCNL/2007.

La mancata presenza all'attività collegiale o ad altra attività funzionale, pertanto, va giustificata e/o documentata come le altre assenze (permessi per motivi personali, ferie, malattia, visita specialistica, ecc,) e quindi come un'assenza tipica.

In particolare, le richieste di esonero dalla partecipazione al Collegio dei docenti per malattia o visita medica dovranno essere giustificate con certificato medico.

Le giustificazioni alle attività funzionali all'insegnamento devono essere presentate entro e non oltre il 2° (terzo) giorno dall'assenza. Non è possibile richiedere dei permessi brevi in occasione delle riunioni collegiali, visto l'art. 16 del CCNL 2006-09, che recita: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione".

Nel caso la richiesta di giustificazione non venga soddisfatta, il Dirigente scolastico, a sua discrezione, può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare.

Tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Anche la puntualità alle sedute degli organi collegiali è un dovere dei docenti, pertanto, eventuali ritardi, che dovranno avere carattere eccezionale, dovranno essere giustificati per iscritto con mail alla posta istituzionale della scuola. La reiterazione del ritardo può rappresentare motivo di provvedimento disciplinare.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Gabriella Salvati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93